

REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la fase di costituzione e di funzionamento di tutte le Commissioni giudicatrici degli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito denominata OEPV)
1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, le regole di trasparenza, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Validità e efficacia del Regolamento.

1. Il presente Regolamento è valido ed efficace dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, è soggetto a revisione al momento dell'adozione della disciplina in materia di cui agli articoli 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito chiamato "Codice Appalti").
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di gara, ancorché indette in data antecedente all'atto di approvazione, per le quali alla predetta data di entrata in vigore, la commissione di cui all'art. 77 del Codice Appalti o gli altri soggetti ed organi per la valutazione delle offerte non siano stati ancora nominati.

Art. 3 - Soggetti cui compete la valutazione delle offerte.

1. I soggetti da nominare per la valutazione delle offerte sono determinati in ragione del criterio di aggiudicazione dell'appalto e dalla sua configurazione specifica, con riferimento a ciascuna gara.
2. Aggiudicandosi con il criterio dell'OEPV si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice Appalti, i cui membri dovranno essere dotati di competenze:
 - a) specialistiche e altamente qualificate, se i criteri e sub-criteri di aggiudicazione implicano valutazioni discrezionali e ampiamente discrezionali
 - b) adeguate e genericamente riferite a contratti/gare analoghi, se i criteri e sub-criteri hanno configurazione tabellare, misurabile, e non implicano valutazioni discrezionali di particolare rilevanza o complessità.

Art. 4 – Organo competente per la nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara

3. La Commissione giudicatrice è nominata su proposta del RUP, dal Titolare di Posizione Organizzativa cui è attribuito in via originaria o delegato il potere di sottoscrivere gli atti di gara e il relativo contratto, previa verifica delle incompatibilità previste per legge.

Art. 5 - Numero dei componenti della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara.

1. La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, di norma da tre membri, in casi di procedure di particolare complessità potranno essere nominati cinque membri.

2. La Commissione giudicatrice è presieduta da un Titolare di Posizione Organizzativa del Comune o da un funzionario da questi delegato.
3. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario verbalizzante; esso non è un membro della Commissione giudicatrice in quanto è privo del diritto di giudizio e di voto.

Art. 6 - Criteri per la nomina dei membri di Commissione giudicatrice

1. La nomina della Commissione giudicatrice avverrà applicando per ciascun membro uno o più dei seguenti criteri, in ragione dell'oggetto o della specificità della procedura e in ragione dell'importo a base di gara scegliendo tra i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice, che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.
2. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità, attestata dal Titolare di Posizione Organizzativa competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario, o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si può far ricorso a soggetti esterni al Comune scegliendo:
 - I) fra soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza, nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto,
 - II) fra professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016.
3. L'utilizzo di un criterio per uno o più membri non implica né esclude l'utilizzo del medesimo o dei diversi criteri per gli altri membri. Si richiama l'art. 77, comma 3 del Codice Appalti. (NdR *comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019*)
4. La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 7 - Incompatibilità.

1. Per i membri della Commissione giudicatrice valgono tutte le cause di incompatibilità e di astensione contemplate dalla vigente normativa (art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001, art. 51 del c.p.c., art. 42 del D. Lgs. 50/2016, art. 77 del D. Lgs. 50/2016).
2. Come previsto dal comma 9 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, al momento dell'insediamento della Commissione stessa, i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo e ad ogni altra previsione normativa vigente. È allegato al presente Regolamento il modello della relativa dichiarazione, che deve essere rilasciata e sottoscritta da ciascun interessato.
3. Ognuno dei membri della Commissione giudicatrice ha l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali proprie situazioni di incompatibilità, che emergano eventualmente anche nel corso della procedura, astenendosi dal partecipare ai lavori in ogni caso di conflitto di interessi.
4. Qualunque membro della Commissione giudicatrice potrà sollevare una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro: su tale questione deciderà il soggetto che ha nominato la Commissione giudicatrice.

Art. 8 - Funzioni.

1. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Seggio di gara composto dal Titolare di Posizione Organizzativa competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario e da due dipendenti, in qualità di testimoni, di cui uno con funzioni di segretario.
2. Il Seggio di gara ha il compito di esaminare la regolarità della documentazione amministrativa richiesta negli atti di gara ai fini dell'ammissione delle offerte pervenute alle fasi successive della gara e all'apertura delle offerte tecniche per verificarne il contenuto. Completato l'esame suddetto, il Seggio di gara trasmette gli atti alla Commissione giudicatrice per la successiva fase della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
3. La Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi in gara, procede alla verifica di eventuali offerte anomale secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC, emette la proposta di aggiudicazione.

Art. 9 - Indennità e compensi commissioni giudicatrici.

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.
2. Le spese relative ai compensi spettanti ai commissari esterni delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
3. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni si fa ai seguenti parametri:
 - I) Prime tre ore: 50,00 euro/ora;
 - II) Successive due ore: 60,00 euro/ora;
 - III) Successive tre ore: 72,00 euro/ora;
 - IV) Oltre otto ore: euro 75,00 euro/ora;¹

Art. 10 Eventuali supporti alla Commissione giudicatrice.

1. Ove lo richiedano la natura della gara o le problematiche emerse nel corso della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnici al personale di altri uffici della Stazione Appaltante o, in caso di mancanza di professionalità interne all'organico, anche a consulenti esterni.
2. I soggetti eventualmente consultati limitano la propria attività all'esame delle caratteristiche tecniche dell'offerta e non hanno il potere di affiancare nelle proprie valutazioni la Commissione giudicatrice. L'attribuzione dei punteggi avviene da parte dei soli componenti della Commissione giudicatrice in seduta plenaria.
3. Analogamente, qualora risulti necessario la Commissione giudicatrice potrà chiedere chiarimenti sulle offerte ai singoli concorrenti, senza chiederne o accettarne alcuna modifica, nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.

Art. 11 Responsabilità

Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra l'Amministrazione e la Commissione di gara; ognuno dei due soggetti assume quindi la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

¹ Con riferimento all'art. 6 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 l'importo orario per prestazioni a "Vacazione è fissata per il professionista incaricato da 50,00 euro/ora a 75,00 euro/ora.

ALLEGATO 1: ALLEGATO INFORMATIVO AL REGOLAMENTO

Principali norme di riferimento in tema di cause di incompatibilità/astensione.

Art. 77, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice (D.lgs. 50/2016 n.d.r.). Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 42 D.Lgs. n. 50/2016.

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

D. Lgs. N. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

ALLEGATO 2:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto

.....
..

nato a..... il

.....
nella qualità di
.....

della Commissione nominata con determinazione n. del relativa all'intervento....
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, oltre che della decadenza comminata all'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001
- di non trovarsi in nessuna delle cause di conflitto di interesse di cui all'art. 5 del Regolamento conflitti di interesse e astensione di Casa S.p.A., in conformità all'art. 42 del D. lgs. N. 50/2016;
- di non essere, altresì, in situazione di conflitto potenziale di cui all'art. 3 del citato Regolamento conflitti di interesse e astensione;
- in particolare di non aver svolto attività o ricoperto ruoli rispetto all'appalto di cui sopra che possano porlo in situazione di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento conflitti di interesse ed astensione.

Data

Firma